



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO

IL MINISTRO PER IL TURISMO

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400 recante disciplina dell'attività di governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2003 n. 343 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002 n. 137;

VISTO l'art. 1, comma 19 bis del decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2 comma 98 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 maggio 2009 con il quale l'on. Michela Vittoria Brambilla è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale sono stati conferiti l'incarico e la delega di funzioni in materia di turismo al Ministro senza portafoglio on. Michela Vittoria Brambilla;

VISTO il R.D. 14 novembre 1926, n. 2481 con il quale l'Automobile Club d'Italia è stato eretto in Ente morale;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1950 n. 881 e le successive modificazioni concernenti l'approvazione dello nuovo Statuto dell'Automobile Club d'Italia;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2001 di modificazioni allo Statuto dell'Automobile Club d'Italia ed in particolare l'art.68 dello Statuto medesimo;

VISTA la Legge 20 marzo 1975 n. 70 recante "Disposizioni sul riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 riguardante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 12 gennaio 1991 n. 13, l'approvazione di modifiche agli statuti di enti morali rientra tra gli atti amministrativi da emanarsi con decreto ministeriale;

VISTO l'art.17 della Legge 15 maggio 1997 n. 127 a norma della quale non è più previsto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato in materia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la deliberazione adottata, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, dall'Assemblea dell'Ente in data 26 ottobre 2009, nella quale, su proposta del Consiglio Generale, si apportano alcune modifiche al vigente Statuto;

VISTA la nota del Capo del Dipartimento prot. n. DSCT 0009400 p-2.70.4.6 del 25 giugno 2010 con la quale sono state formulate osservazioni in ordine al testo della deliberazione di cui sopra;

VISTA la deliberazione adottata, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, dall'Assemblea dell'Ente in data 16 dicembre 2010 limitatamente alla parte che ha recepito le osservazioni formulate con la nota di cui sopra;

DECRETA

E' approvata la deliberazione dell'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia in data 26 ottobre 2009 concernente le modifiche dei seguenti articoli, di cui taluni nel testo riformulato nella deliberazione adottata dall'Assemblea dell'Ente in data 16 dicembre 2010: 1, 2, 4, 5, 6 (limitatamente all'inserimento al comma 1 dei punti e) ed f) e all'inserimento di un nuovo comma) 7, 8, 9, 12 (limitatamente alla sostituzione al punto g) del termine "federati" col termine "aderenti), 16 (ora rinumerato come art. 15 e che accorpa gli attuali artt. 16 e 17), 19 (ora rinumerato come art. 17 e limitatamente alla sostituzione delle parole "del Ministero vigilante" con le parole "dell'Amministrazione vigilante"), 20 (ora rinumerato come art. 18), 21 (ora rinumerato come art. 19), 25 (ora rinumerato come art. 24), 26 (ora rinumerato come art. 25), 27 (ora rinumerato come art. 26), 28 (ora rinumerato come art. 27), 29 (ora rinumerato come art. 28), 30 (ora rinumerato come art. 29), 31 (ora rinumerato come art. 30), 32 (ora rinumerato come art. 31), 33 (soppresso), 34 (soppresso), 35 (anticipato all'art. 21), 38 (ora rinumerato come art. 34), 41 (ora rinumerato come art. 37), 43 (ora rinumerato come art. 39), 45 (ora rinumerato come art. 41), 47 (ora rinumerato come art. 43), 48 (ora rinumerato come art. 44), 49 (ora rinumerato come art. 45), 51 (ora rinumerato come art. 47), 53 (ora rinumerato come art. 49), 54 (ora rinumerato come art. 50), 55 (ora rinumerato come art. 51), 56 (ora rinumerato come art. 52), 57 (ora rinumerato come art. 53), 58 (ora rinumerato come art. 55), 59 (ora rinumerato come art. 56), 60 (ora rinumerato come art. 57), 61 (ora rinumerato come art. 58), 62 (ora rinumerato come art. 59), 63 (ora rinumerato come art. 60), 64 (anticipato dall'art. 54), 67 (ora rinumerato come art. 63), 68 (ora rinumerato come art. 64) dello Statuto dell'Ente approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950 n. 881 e successive modificazioni, secondo il testo allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 18 AGO. 2011

Michela Vittoria Brambilla



per copia conforme all'originale

[Handwritten signature]